

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 21/06/2017 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 21/06/2017

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 giugno 2017

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Laurent VIERIN - Vice-Presidente

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Claudio RESTANO

Fabrizio ROSCIO

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **795** OGGETTO :

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE DELLE PROFESSIONI INDIVIDUATE DALLA L.R. 1/2003, DALLA L.R. 2/1997 E DALLA L.R. 4/2004.

L'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Restano richiama la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 recante "Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23.8.1991, n. 24.12.1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13.5.1993, n. 33 e 7.3.1997, n. 7".

Richiama, in particolare, l'art. 5, comma 4bis della su citata legge, ai sensi del quale i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali possono richiedere l'accertamento della conoscenza di una o più lingue quale specializzazione linguistica nell'esercizio della professione e gli articoli 7 e 8 che prevedono che le lingue di cui sia stata accertata la conoscenza vengano riportate anche negli elenchi professionali regionali degli iscritti e sul tesserino di riconoscimento.

Precisa che il comma 5quater dell'art. 5 della medesima legge regionale stabilisce che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le modalità di accertamento delle specializzazioni linguistiche.

Richiama la l.r. 15 gennaio 1997, n. 2 recante "Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione" (direttori delle piste e pisteur-secouriste) e, in particolare l'art. 5, ai sensi del quale l'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste e pisteur-secouriste è subordinata alla conoscenza delle lingue italiana e francese "da accertare mediante specifica prova d'esame".

Richiama inoltre la l.r. 20 aprile 2004, n. 4 recante "Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11." e la DGR n. 911 del 03/04/2008 che, nel definire il profilo professionale di "gestore di rifugio alpino", prevede la conoscenza della lingua francese ed eventualmente di altre lingue.

Fa presente che, per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati, viene impiegato il "Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue" (QCER), un sistema descrittivo che definisce i livelli di conoscenza secondo il seguente schema:

A - Base

- **A1 - Livello base**

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

- **A2 - Livello elementare**

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B - Autonomia

- **B1 - Livello intermedio o "di soglia"**

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze

ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

- **B2 - Livello intermedio superiore**

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C – Padronanza

- **C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"**

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

- **C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse**

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

Riferisce che, con deliberazioni 3045/2009, 2695/2010, 2167/2013, 2823/2010 e 911/2008, la Giunta regionale ha definito, rispettivamente nell'ambito dei profili professionali di accompagnatore di turismo equestre, maestro di mountain bike, guida escursionistica naturalistica, pisteur-secouriste e gestore di rifugi alpini, i seguenti livelli minimi di conoscenza delle lingue:

Professione	Livello da dimostrare
Accompagnatore di turismo equestre	B1
Maestro di mountain bike	B1
Guida escursionistica naturalistica	A2
Pisteur-secouriste	B1
Gestore di rifugi alpini	B1

Riferisce inoltre in ordine all'esigenza, rappresentata dai competenti uffici, e per le finalità di cui alle su citate leggi regionali, di definire in maniera univoca i livelli minimi di conoscenza delle lingue anche per le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e direttore delle piste, nonché di modificare da A2 a B2 il livello minimo richiesto per il profilo professionale di guida escursionistica naturalistica, al fine di uniformarlo a quello richiesto per le altre professioni turistiche.

Evidenzia altresì l'esigenza, sempre rappresentata dai competenti uffici, di stabilire univocamente le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche per tutte le professioni di cui alle legge regionali sopra citate.

Rammenta che la conoscenza della lingua francese è da considerarsi quale requisito minimo per l'ammissione ai corsi o per il riconoscimento dei titoli posseduti conseguiti al di

fuori della Regione Valle d'Aosta, nonché per le successive iscrizioni negli elenchi regionali relativi alle professioni turistiche previsti dalle leggi regionali sopra citate.

Rende noto che, per la sola professione della guida turistica, l'art. 7, comma 4bis, della l.r. 1/2003 consente l'iscrizione automatica negli elenchi regionali dei soggetti abilitati in altre Regioni o Province autonome, prescindendo di fatto dalle conoscenze linguistiche, ma considerando le medesime come semplici specializzazioni.

Rammenta che la mancata disponibilità sul bilancio regionale di risorse da destinare all'organizzazione di esami di accertamento per il riconoscimento della conoscenza linguistica non consente lo svolgimento di tale attività tranne nel caso di addebitarne l'intero costo ai candidati.

Fa presente che, sulla base di una stima effettuata dai competenti uffici, il costo per lo svolgimento degli esami in argomento non sarebbe inferiore rispetto a quello sostenuto per il riconoscimento presso un ente certificatore esterno.

Rende noto che gli uffici competenti hanno provveduto ad informare, con comunicazione scritta, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, dell'intenzione dell'Amministrazione regionale di definire nuove modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche delle professioni turistiche individuate dalle leggi regionali 1/2003, 2/1997 e 4/2004, procedendo mediante la semplice verifica dei titoli di certificazione linguistica rilasciati da enti certificatori esterni riconosciuti, e che, in merito, non sono pervenute osservazioni contrarie.

Riferisce in ordine all'opportunità di stabilire che l'accertamento delle competenze linguistiche, siano esse requisiti minimi di conoscenza o specializzazioni, per l'esercizio delle professioni di cui alle leggi regionali sopra richiamate, avvenga mediante la verifica dei titoli di certificazione linguistica basati sullo standard internazionale per descrivere le abilità linguistiche QCER, rilasciati da enti certificatori riconosciuti.

Rende noto che gli enti certificatori delle varie lingue europee utilizzano le su citate denominazioni dei livelli di conoscenza linguistica per le certificazioni che rilasciano o, in alternativa, forniscono tabelle di conversione tra le denominazione dei propri livelli e quelle standard del Quadro Comune Europeo di Riferimento e che alcuni enti certificatori di paesi extraeuropei hanno già avviato progetti di armonizzazione dei propri livelli linguistici con quelli del QCER.

Evidenzia che, limitatamente alla conoscenza della lingua francese, a coloro che siano in possesso di un accertamento superato in procedure selettive pubbliche regionali o che abbiano conseguito un titolo di studio adeguato, può essere riconosciuto il seguente livello di conoscenza linguistica, sempre in riferimento al QCER sopra citato, nonché, per i profili professionali, in analogia a quanto stabilito dall'art. 16, comma 9 del r.r. 1/2013:

Titolo conseguito	Livello attribuibile di conoscenza della lingua francese
Diploma di istruzione secondaria di primo grado (conseguito in Valle d'Aosta dall'anno scolastico 1996/1997)	B1
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito in Valle d'Aosta dall'anno scolastico 1998/1999)	B2
Profilo professionale appartenente alle posizioni B2 e B3	B1
Profilo professionale appartenente alle posizioni C1 e C2	B2
Profilo professionale appartenente alla Cat. D e dirigenziale	C1

Evidenzia infine che i livelli di conoscenza linguistica che i richiedenti devono dimostrare risultano pienamente coerenti con l'attività che i professionisti in questione sono materialmente chiamati ad espletare, dovendo sempre più interagire con turisti di nazionalità estera.

Propone pertanto che, a far data dall'approvazione della presente deliberazione, l'accertamento della conoscenza linguistica dei professionisti individuati ai sensi delle leggi regionali 1/2003, 2/1997 e 4/2004, indipendentemente dal fatto che riguardi un prerequisito di accesso ai corsi o al riconoscimento oppure una reale specializzazione linguistica, avvenga esclusivamente mediante verifica dei titoli di certificazione linguistica di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (QCER) e per i livelli minimi riportati nella tabella seguente, modificando altresì da A2 a B2 il livello minimo richiesto per il profilo professionale di guida escursionistica, approvato con DGR 2167/2013, al fine di uniformarlo a quello richiesto per le altre professioni turistiche:

Professione	Livello da dimostrare
Accompagnatore di turismo equestre	B1
Maestro di mountain bike	B1
Guida turistica	C1
Accompagnatore turistico	B2
Guida escursionistica naturalistica	B2
Pisteur-secouriste	B1
Direttore delle piste	B2
Gestore di rifugi alpini	B1

Propone altresì che, per il riconoscimento della conoscenza della lingua francese per coloro che siano in possesso di un accertamento superato in procedure selettive pubbliche regionali o siano in possesso di un titolo di istruzione adeguato, si proceda mediante comparazione tra il livello di conoscenza posseduto e il livello minimo da dimostrare per le singole professioni.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito in premessa dall'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Restano;
- richiamate le leggi regionali 21/01/2003, n. 1, 15/01/1997, n. 2 e 20/04/2004, n. 4;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30/12/2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 534 in data 28/04/2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal dirigente della struttura Infrastrutture e manifestazioni sportive dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di stabilire che, sulla base di quanto indicato in premessa, a far data dall'approvazione della presente deliberazione, l'accertamento della conoscenza linguistica dei professionisti individuati ai sensi delle leggi regionali 1/2003, 2/1997 e 4/2004, indipendentemente dal fatto che riguardi un prerequisito di accesso ai corsi o al riconoscimento oppure una reale specializzazione linguistica, avvenga mediante verifica dei titoli di certificazione linguistica di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (QCER) e per i livelli minimi riportati nella tabella seguente:

Professione	Livello da dimostrare
Accompagnatore di turismo equestre	B1
Maestro di mountain bike	B1
Guida turistica	C1
Accompagnatore turistico	B2
Guida escursionistica naturalistica	B2
Pisteur-secouriste	B1
Direttore delle piste	B2
Gestore di rifugi alpini	B1

2. di procedere al riconoscimento della conoscenza della lingua francese per coloro che siano in possesso di un accertamento superato in procedure selettive pubbliche regionali o siano in possesso di un titolo di istruzione adeguato, mediante comparazione tra il livello di conoscenza posseduto e il livello minimo da dimostrare per le singole professioni sulla base della tabella sotto riportata:

Titolo conseguito	Livello attribuibile di conoscenza della lingua francese
Diploma di istruzione secondaria di primo grado (conseguito in Valle d'Aosta dall'anno scolastico 1996/1997)	B1
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito in Valle d'Aosta dall'anno scolastico 1998/1999)	B2
Profilo professionale appartenente alle posizioni B2 e B3	B1
Profilo professionale appartenente alle posizioni C1 e C2	B2
Profilo professionale appartenente alla Cat. D e dirigenziale	C1

3. di modificare il livello minimo richiesto per il profilo professionale di Guida escursionistica naturalistica, approvato con DGR 2167/2013, attribuendo il nuovo livello minimo desunto dalla tabella precedente;
4. di stabilire che la presente deliberazione non prevede spese a carico del bilancio regionale.